



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

TERZO SETTORE - AREA TECNICA SERVIZIO SUAP, AMBIENTE E TERRITORIO

Protocollo generale delle ordinanze

ORDINANZA N. 12 DEL 22/02/2019

OGGETTO:

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE DI CODIGORO

IL SINDACO

Richiamato il D. M. del 30.10.2007, recante "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (Traumatocampa pytiocampa)", pubblicato in G. U. N° 40 del 16.02.2008, che stabilisce chiare indicazioni e competenze circa la lotta alla Processionaria del Pino, nelle aree in cui la presenza del lepidottero minacci seriamente la sopravvivenza del patrimonio arboreo o possa costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente provoca, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contratto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Considerata altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento delle infestazioni di Processionaria del Pino, entro termini accettabili;

Rilevato, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano e che, in particolare negli ambiti urbani, la

stessa deve effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo atto a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 e ss. mm./ii.;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge N° 689/1981 e ss. mm./ii.;

ORDINA

1. A tutti i proprietari o conduttori di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc.. del territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della Processionaria del Pino.
2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita ovvero alle conifere, con particolare riguardo a: Pino nero/austriaco, Pino marittimo, Pino domestico.
3. Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, di dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e distruzione degli stessi e con l'attivazione delle adeguate profilassi, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate.

AVVISA

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati;

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N° 241/1990 e ss. mm./ii., contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dall'emissione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'emissione.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, il rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da Euro 25,00 a Euro 500,00.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

All'A.S.L., Servizio Igiene Pubblica, territorialmente competente;

Al Servizio Fitosanitario Regionale, Sede di Ferrara;

Al Comando di Polizia Municipale;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Amministrazione Comunale.

Codigoro, 22/02/2019

Il Sindaco
ZANARDI ALICE

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*